

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**SEMPLIFICATA DELLA SOCIETÀ “LAIF S.R.L”**  
**NELLA SOCIETÀ “ANDY MAID S.R.L”**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 del codice civile**

\* \* \* \* \*

**Redatto e Approvato dagli Organi**  
**Amministrativi**  
**Laif Srl e Andy Maid Srl**

**L A I F s.r.l.**

**Sede legale 80141 Napoli NA  
VIA ULDARIGOMASONI 14 A/D  
Codice Fiscale e Partita IVA 06254061218  
Capitale Sociale Euro 10.000= i.v.  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al n. R.E.A. NA - 804603**

\* \* \* \* \*

**A N D Y M A I D s.r.l.**

**Sede legale 20154 Milano MI  
VIA GIULIOCESARE PROCACCINI 48  
Codice Fiscale e partita iva 10500160964  
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v  
Iscritta nel Registro delle Imprese di MILANO MONZABRIANZA  
LODI al n. R.E.A. MI - 2536012**

\* \* \* \* \*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
SEMPLIFICATA DELLA SOCIETÀ “LAIF SRL” NELLA  
SOCIETÀ “ANDY MAID SRL”, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-  
TER E 2505 del codice civile**

Ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile, il Sig. Andrea D’Amato, amministratore unico della società “Andy Maid S.r.l.”, con sede in 20154 Milano MI, alla VIA GIULIOCESARE PROCACCINI 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10500160964, iscritta presso il Registro delle Imprese di MILANO MONZABRIANZA LODI al n. R.E.A. MI - 2536012e la Signora Irina Samoilova, amministratrice unica della società “Laif S.r.l.” con sede in 80141 Napoli NA, alla VIA ULDARIGOMASONI 14 A/D, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06254061218, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli al n. 06254061218, procedono alla redazione del presente Progetto di fusione.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione danno atto che il presente Progetto contempla l’ipotesi di fusione per incorporazione semplificata della società “Laif SRL” (di seguito denominata anche “incorporata”), nella società “Andy Maid SRL”, che a seguito della fusione modificherà la denominazione in “ADIS GROUP S.R.L” (di seguito denominata anche “incorporante”).

In relazione alla natura delle due società partecipanti alla fusione, le quali sono interamente possedute dai medesimi soci, è applicabile la procedura di “fusione semplificata” ex art. 2505 c.c. Ne consegue che sono derogabili le disposizioni di cui all’art. 2501-*ter*, primo comma, n. 3), 4) e 5) del Codice civile.

Pertanto, nel presente progetto di fusione non risulteranno:

1. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
2. le modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
3. la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili. Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c. non verranno, inoltre,

predisposte le relazioni previste dagli articoli 2501quinquies - Relazione dell'organo amministrativo - e 2501sexsies - Relazione degli esperti.

Si rammenta che nel presente Progetto di fusione:

- con il termine **“incorporante”** si intenderà definire la società “Andy Maid S.r.l.” la cui nuova denominazione sarà ADIS GROUP S.R.L., che risulterà essere l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di fusione di cui all'oggetto;
- con il termine **“incorporanda”** o **“incorporata”** si intenderà definire la società “LAIF S.r.l.” che, per effetto della fusione, verrà incorporata cessando di esistere.

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società incorporanda, modificherà la propria denominazione in ADIS GROUP S.R.L., manterrà la propria forma giuridica di società a responsabilità limitata, modificherà l'attuale forma amministrativa mediante la nomina di due amministratori a firma disgiunta nelle persone dei medesimi Andrea D'Amato ed Irina Saimoilova e comprenderà, tra le proprie attività e passività di bilancio, gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata annullandone - per converso - il patrimonio sociale; il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale, ma iscrivendo in un'apposita riserva di capitale il valore del patrimonio netto acquisito dalla società incorporata.

### **1. Società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 1)**

**A - società incorporante:** “ANDY MAID S.R.L.”, di seguito definita anche “incorporante”, avente la propria sede legale in Milano (MI) – VIA GIULIOCESARE PROCACCINI 48, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 Codice Fiscale E Partita IVA 10500160964, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MONZA BRIANZA LODI al n. R.E.A. MI - 2536012.

L'amministratore unico della società è il Sig. Andrea D'Amato, mentre i soci della società

sono riportati nella tabella che segue:

<b>SOCIO</b>	<b>Percentuale Quota di Partecipazione</b>	<b>Valore Nominale quota</b>
Andrea D'Amato C.F. DMTNDR77S10F839A	50%	5.000,00
Irina Samoilova C.F. SMLRNI76M67Z145X	50%	5.000,00

Detta società, avente per oggetto sociale:

- 1) COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI COSMETICI;
- 2) FABBRICAZIONE DI PROFUMI E COSMETICI: PROFUMI E ACQUE DA TOILETTA, PRODOTTI DI BELLEZZA E PER IL TRUCCO, PREPARAZIONI ANTISOLARI E ABBRONZANTI, PREPARAZIONI PER MANICURE E PEDICURE, SHAMPOO, LACCHE PER CAPELLI, PREPARAZIONI PER ONDULAZIONE E STIRATURA, DENTIFRICI E PREPARAZIONI PER L'IGIENE ORALE, INCLUSE LE PREPARAZIONI PER FACILITARE L'ADESIONE DELLE DENTIERE, PREPARAZIONI DA BARBA, INCLUSE LE PREPARAZIONI PRE E POST-RASATURA, DEODORANTI E SALI DA BAGNO, PRODOTTI DEPIPARATORI;
- 3) LA FORNITURA DI SERVIZI DI VENDITA IN OUTSOURCING ALLE IMPRESE;
- 4) L'ATTIVITA' DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA, L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE, AGENZIE E CONCESSIONARIE DI MANDATI, CON O SENZA DEPOSITO, DI ARTICOLI INERENTI IL SETTORE DELLA COSMESI E DELL'IGIENE DELLA PERSONA;
- 5) FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO COSMETICO;
- 6) FABBRICAZIONE DI SAPONI COSMETICI;
- 7) LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PACKAGING, PER LE IMPRESE DI PRODUZIONE, COMMERCIALI E DI SERVIZI;
- 8) LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI SCATOLI, IMBALLAGGI, DI CONTENITORI IN CARTA O IN

PLASTICA E DI QUALSIASI ALTROMATERIALE, FORMA E MISURA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE INFINETUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI E DI FRANCHISING EDINOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA ESTRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTANEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDEREFIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE'ASSUMERE SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIADIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTEREAVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DI QUANTODISPOSTO DALL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE.

TUTTE LE ATTIVITA' ELENcate NELL'OGGETTO SOCIALE DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E DI QUELLE EVENTUALMENTE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.106 D.LGS. 385/93 EQUELLE RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI 23 MARZO 1983 N. 77, 2 GENNAIO 1991 N. 1, D.LGS. N. 385/1993, E D.LGS. 58/98, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' SOGGETTE ASPECIALI AUTORIZZAZIONI, SENZA CHE PRIMA, QUESTE, SIANO STATE OTTENUTE.

LA SOCIETA', PER SVILUPPARE LE PROPRIE INIZIATIVE, POTRA' ACCEDERE A TUTTI IBENEFICI FISCALI, FINANZIARI, PREVIDENZIALI, PREVISTI PER LE IMPRESE DELMEZZOGIORNO DA LEGGI PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE.

**Tale società continuerà ad esistere senza modificare il proprio oggetto sociale nè modificare la consistenza attuale del capitale sociale.**

B - società incorporanda: “LAIF SRL”, di seguito definita anche “incorporata”, avente la propria sede legale in Napoli (NA), - **VIA ULDARIGOMASONI 14 A/D**, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00.= interamente versato, codice fiscale e partita IVA **06254061218** e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli R.E.A. NA – 804603.

L'amministratore unico della società è la Sig. ra Irina Samoilova e i soci della società sono riportati nella tabella che segue:

<b>SOCIO</b>	<b>Percentuale Quota di Partecipazione</b>	<b>Valore Nominale quota</b>
Irina Samoilova C.F. SMLRNI76M67Z145X	50%	5.000,00
Andrea D'Amato C.F. DMTNDR77S10F839A	50%	5.000,00

Detta società, avente per oggetto:

- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER IL BENESSERE E PERLA BELLEZZA DEL CORPO, ARTICOLI DI PROFUMERIA, DI IGIENE DELLA PERSONA E DICOSMESI, ACCESSORI PER LA PERSONA E BIJOUTTERIA;
- L'ATTIVITA' DI CENTRO DI ESTETICA, DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA, ISTITUTODI BELLEZZA, MANICURE E PEDICURE;
- LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE DI RICOSTRUZIONE UNGHIE E NAIL ART;

LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INOLTRECOMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED IN VIANON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSAESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,

OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE.

L'ESERCIZIO DI TUTTE LE ELENCAATE ATTIVITA' RESTA SUBORDINATO OVE NECESSARIO AL RILASCIO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ED ALLA PREVENTIVA ISCRIZIONE OVE RICHIESTA AGLI ALBI DI COMPETENZA. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 D.LGS. 385/93 E QUELLE RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI 23 MARZO 1983 N. 77, 2 GENNAIO 1991 N. 1, D.LGS. N. 385/1993, E D.LGS. 58/98.

LA SOCIETA' POTRA' BENEFICIARE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI, ANCHE FISCALI, PREVISTE DALLE LEGGI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI IN FAVORE DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI.

**Tale società verrà fusa per incorporazione nella società incorporante (Andy Maid S.r.l.) trasferendole tutte le proprie attività, diritti, nonché le proprie passività e patrimonio netto e cessando conseguentemente di esistere.**

**In particolare, i contratti attivi e i marchi in licenza d'uso della Laif S.r.l. e i relativi diritti di sfruttamento, verranno trasferiti alla incorporante Andy Maid S.r.l.**

## **2. Statuto della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501- Ter, primo comma, n. 2)**

Il nuovo statuto della società incorporante, che costituisce parte integrante del presente progetto di fusione e che verrà approvato in sede di determina, prevederà le presenti modifiche:



- 1) Titolo I Art. 1 “DENOMINAZIONE”: la denominazione sociale sarà modificata in ADIS GROUP S.r.l.;
- 2) Titolo II CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI DEI SOCI Art7) CESSIONE DI QUOTE: sarà modificata la clausola prevedendo la non trasferibilità diretta delle quote in caso di morte di uno o di tutti i soci agli eredi. I soci superstiti potranno acquistare le quote del defunto con obbligo di provvedere alla liquidazione della quota agli eredi in proporzione al patrimonio sociale. Sarà prevista la clausola di “MERO GRADIMENTO” che dovranno esprimere i soci in sede di ingresso di un nuovo socio a qualsiasi titolo entrante nella compagine sociale.

Inoltre sarà modificata la forma amministrativa adottata, optando per due amministratori a firma disgiunta nelle persone dei generalizzati Andrea D’Amatao e Irina Samoilova.

### **3. Forma e modalità della fusione**

La fusione verrà eseguita sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 31 Dicembre 2024, ricorrendone i requisiti previsti dall’art. 2501-*quater*, comma 1, del Codice Civile.

Si riporta nella tabella che segue, situazione patrimoniale della incorporanda Laif s.r.l. al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024 - ATTIVO			STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024 - PASSIVO		
B)	Immobilizzazioni	13.840,76	A)	Patrimonio netto	
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>52.492,32</i>	I -	Capitale	10.000,00
	<i>Costi d'impianto e di ampliamento</i>	<i>7.856,37</i>	IV -	Riserva legale	6.916,79
	Spese societarie	426,37	VI -	Altre riserve, distintamente indicate	21.000,00
	Costi di impianto e di ampliamento	7.430,00	VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	143.578,88
	<i>Beni immateriali</i>	<i>7.755,69</i>	IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	10.334,03
	Software di proprietà capitalizzato	2.895,69		Totale patrimonio netto	191.829,70
	Dir.brev.industr.e utilizz.opere ingegno	135,00	B)	Fondi per rischi e oneri	
	Marchi	2.100,00	1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	26.940,66
	Altri beni immateriali	2.625,00	D)	Debiti	

	<i>Spese pluriennali</i>	36.880,26	3)	debiti verso soci per finanziamenti	5.500,00
	Opere e migliorie su beni propri	11.879,17	7)	debiti verso fornitori	12.746,53
	Altre spese pluriennali	25.001,09	12)	debiti tributari	113.016,38
	<i>F.di ammort. immobilizzaz. immateriali</i>	-50660,31	13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.953,56
	F.do ammortamento spese societarie	426,37	14)	altri debiti	31.337,24
	F.do amm.to costi di impianto e ampliament.	7.430,00		Debiti vs personale	24.363,49
	F.do ammortamento costi di pubblicita'	25.001,10		Anticipi da clienti	6.973,75
	F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere ingeg.	135,00			
	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	2.839,31			
	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	122,93			
	F.do amm. altri beni immateriali	14.705,60			
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	128.202,94			
	<i>Impianti e macchinari</i>	41.316,20			
	Impianti di condizionamento	3.630,00			
	Impianti elettrici	2.805,51			
	Impianti specifici	10.227,19			
	Macchinari automatici	9.298,50			
	Altri impianti e macchinari	15.355,00			
	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	15.432,85			
	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	15.432,85			
	<i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	71.453,89			
	Mobili e arredi	34.415,20			
	Macchine d'ufficio elettroniche	13.038,59			
	Telefonia mobile	6.763,79			
	Altri beni materiali	17.236,31			
	<i>Fondi ammortamento impianti e macchinari</i>	-39.320,12			
	F.do ammort. impianti di condizionamento	3.630,00			
	F.do ammortamento impianti elettrici	2.805,51			
	F.do ammortamento impianti specifici	8.693,11			
	F.do ammortamento macchinari automatici	9.298,50			
	F.do ammort. altri impianti e macchinari	14.893,00			
	<i>Fondi ammort.attrezz.industr.e commerc.</i>	-14.777,32			

	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	10.139,88			
	F.do ammortamento altri beni materiali	4.637,44			
	<i>Fondi ammortamento altri beni materiali</i>	<i>-62.096,75</i>			
	F.do ammortamento mobili e arredi	30.908,19			
	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	12.377,85			
	F.do ammortamento telefonia mobile	5.646,41			
	Fondo ammortamento beni inferiori a 516,46	13.164,30			
C)	Attivo circolante				
I -	Rimanenze	253.103,86			
II -	Crediti	10.380,98			
	Crediti vs terzi	4.344,00			
	Crediti tributari	2.267,48			
	Crediti Previdenziali	3.769,50			
IV	Disponibilita' liquide	14.789,80			
-	Banca	14.590,30			
	Cassa	199,50			
D)	Ratei e risconti	124.208,67			
	<b>Attivo</b>	<b>416.324,07</b>		<b>Passivo</b>	<b>416.324,07</b>

Trattandosi di fusione per incorporazione in cui i soci della incorporante hanno la medesima percentuale di partecipazione (50% e 50%) nella società incorporanda, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c. non si procederà:

- alla determinazione del rapporto di cambio ex art. 2501 ter, n. 3 c.c.
- alla determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante ex art. 2501 ter, comma 1 n.4 c.c.
- alla indicazione della data dalla quale i soci partecipano agli utili ex art. 2501 ter, comma 1, n.5 c.c.
- alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c.

- alla redazione delle relazioni degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c.

Alla data dell'efficacia della fusione e ai sensi dell'art. 2504 ter comma 1, c.c., verrà annullata, senza sostituzione, la partecipazione rappresentante l'intero Capitale Sociale di Laif S.r.l.; la società Incorporante non delibererà alcun aumento del Capitale Sociale a seguito della fusione e iscriverà il patrimonio netto acquisito dalla incorporata in apposita riserva di capitale.

La fusione avverrà in continuità dei valori contabili; le eventuali differenze di fusione emergenti a seguito della discrasia temporale tra la data di efficacia e dei valori contabili rappresentati (31.12.2024), saranno trattati secondo i principi contabili nazionali emanati dall'OIC e nel rispetto della normativa fiscale in materia.

**4. Data dalla quale partecipano agli utili le azioni/quote (art.2501-ter, primo comma, n. 5)**

Poiché i soci della incorporante sono i medesimi della incorporata e il valore delle partecipazioni detenute resterà invariato (50% e 50%), non deve essere determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote dell'incorporante.

**5. Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della fusione (art. 2501- ter, primo comma, n. 6)**

Gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima data di iscrizione nel registro imprese della delibera di fusione, i valori contabili migrati saranno riferiti alla data esposta nel progetto (31.12.2024). Inoltre non deve essere indicata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili, diversi rispetto al periodo ante fusione, poiché, come già esposto, non si darà luogo ad alcuna assegnazione di nuove quote.

**6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n. 7)**

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle quote cui sia riservato un trattamento particolare.

**7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8)**

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**Motivazioni dell'operazione di fusione**

Il presente progetto di fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società incorporanda, allargando il mercato di riferimento.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta, con il presente progetto di fusione si otterrà una crescita in termini di fatturato, di allargamento del mercato di riferimento, di ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari, di ottenimento economie di scala grazie anche a un maggior potere di acquisto in sede di approvvigionamento merci, derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle due società, che determineranno anche un miglioramento degli indici economici quali il MOL, il ROE e il ROS.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione, si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

\* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, redatto e approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà pubblicato su sito internet delle società partecipanti alla fusione [www.andymaid.com](http://www.andymaid.com) e [www.laifnail.com](http://www.laifnail.com), nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 31.12.2024 di cui all'art. 2501-quater del

Codice Civile, ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2023 - 31.12.2022 - 31.12.2021) della società incorporata.

Napoli/Milano, li 30 gennaio 2025

**Andy Maid s.r.l.**

L'Amministratore Unico

**Laif s.r.l.**

L'Amministratore Unico

Allegati:

- Visura Camerale ANDY MAID s.r.l.
- Visura Camerale LAIF s.r.l.
- Bilancio contabile/situazione patrimoniale LAIF s.r.l. al 31.12.2024
- Statuto societario ANDY MAID s.r.l. ante fusione e post fusione
- Statuto societario LAIF s.r.l.

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### ANDY MAID S.R.L.



N6RE0P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA GIULIO CESARE PROCACCINI 48 CAP 20154
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:andymaidsrl@pec.it">andymaidsrl@pec.it</a>
Numero REA	MI - 2536012
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10500160964
Partita IVA	10500160964
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	08/10/2018
Data iscrizione	09/10/2018
Data ultimo protocollo	28/01/2025
Amministratore Unico	D'AMATO ANDREA Rappresentante dell'Impresa

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	20/12/2018
Attività prevalente	commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici ulteriori specifiche: commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Codice ATECO	46.45
Codice NACE	46.45
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	10.000,00
Addetti al 30/09/2024	8
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	4


(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA





## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Amministratori .....	7
6 Attività, albi ruoli e licenze .....	7
7 Sedi secondarie ed unita' locali .....	9
8 Aggiornamento impresa .....	9

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) VIA GIULIO CESARE PROCACCINI 48 CAP 20154
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	andymaidsrl@pec.it
<b>Partita IVA</b>	10500160964
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2536012

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10500160964 Data di iscrizione: 09/10/2018 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 08/10/2018
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' NEI LIMITI DELLE VIGENTI LEGGI E CON LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI, OVE PREVISTE HA PER OGGETTO: 1) COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI COSMETICI; ...

## Estremi di costituzione

<b>iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10500160964 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 09/10/2018
<b>sezioni</b>	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/10/2018
<b>informazioni costitutive</b>	Denominazione: ANDY MAID S.R.L. Data atto di costituzione: 08/10/2018

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2060

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2018

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

**organi amministrativi**

**amministratore unico** (in carica)

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' NEI LIMITI DELLE VIGENTI LEGGI E CON LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI, OVE PREVISTE HA PER OGGETTO:

- 1) COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI COSMETICI;
- 2) FABBRICAZIONE DI PROFUMI E COSMETICI: PROFUMI E ACQUE DA TOILETTA, PRODOTTI DI BELLEZZA E PER IL TRUCCO, PREPARAZIONI ANTISOLARI E ABBRONZANTI, PREPARAZIONI PER MANICURE E PEDICURE, SHAMPOO, LACCHE PER CAPELLI, PREPARAZIONI PER ONDULAZIONE E STIRATURA, DENTIFRICI E PREPARAZIONI PER L'IGIENE ORALE, INCLUSE LE PREPARAZIONI PER FACILITARE L'ADESIONE DELLE DENTIERE, PREPARAZIONI DA BARBA, INCLUSE LE PREPARAZIONI PRE E POST-RASATURA, DEODORANTI E SALI DA BAGNO, PRODOTTI DEPIILATORI;
- 3) LA FORNITURA DI SERVIZI DI VENDITA IN OUTSOURCING ALLE IMPRESE;
- 4) L'ATTIVITA' DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA, L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE, AGENZIE E CONCESSIONARIE DI MANDATI, CON O SENZA DEPOSITO, DI ARTICOLI INERENTI IL SETTORE DELLA COSMESI E DELL'IGIENE DELLA PERSONA;
- 5) FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO COSMETICO;
- 6) FABBRICAZIONE DI SAPONI COSMETICI;
- 7) LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PACKAGING, PER LE IMPRESE DI PRODUZIONE, COMMERCIALI E DI SERVIZI;
- 7) LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI SCATOLI, IMBALLAGGI, DI CONTENITORI IN CARTA O IN PLASTICA E DI QUALSIASI ALTRO MATERIALE, FORMA E MISURA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI;

LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE INFINE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI E DI FRANCHISING ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE.

TUTTE LE ATTIVITA' ELENCAE NELL'OGGETTO SOCIALE DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E DI QUELLE EVENTUALMENTE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.106 D.LGS. 385/93 E QUELLE RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI 23 MARZO 1983 N. 77, 2 GENNAIO 1991 N. 1, D.LGS. N. 385/1993, E D.LGS. 58/98, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' SOGGETTE A SPECIALI AUTORIZZAZIONI, SENZA CHE PRIMA, QUESTE, SIANO STATE OTTENUTE.

LA SOCIETA', PER SVILUPPARE LE PROPRIE INIZIATIVE, POTRA' ACCEDERE A TUTTI I BENEFICI FISCALI, FINANZIARI, PREVIDENZIALI, PREVISTI PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO DA LEGGI PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE.

## Poteri

#### **poteri associati alla carica di Amministratore Unico**

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E POTRA' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, DIRETTORI TECNICI, PROCURATORI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI, NONCHE' INSTITUTE DETERMINANDONE I POTERI E STABILENDO EVENTUALI RETRIBUZIONI. LA NOMINA DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTA AL VAGLIO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE DOVRA' AUTORIZZARE O NON LA STESSA.  
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO (CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE) SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

#### **ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO L'IMPORTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI. POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI E RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO.  
SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSI LUOGO A DISTRIBUZIONI DI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE.

#### **Altri riferimenti statutari**

##### **clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### **clausole di esclusione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### **clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### **clausole compromissorie**


Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### **3 Capitale e strumenti finanziari**

<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	10.000,00
	Conferimenti in denaro	

### **4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote**

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 28/01/2025**



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
D'AMATO ANDREA DMTNR77S10F839A	5.000,00	50 %	proprietà'
SAMOILOVA IRINA SMLRNI76M67Z145X	5.000,00	50 %	proprietà'

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 28/01/2025

#### capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
10.000,00 Euro

#### Proprietà'

##### D'AMATO ANDREA

Quota di nominali: 5.000,00 Euro  
Di cui versati: 5.000,00  
Codice fiscale: DMTNR77S10F839A  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIA VICINALE MARGHERITA 1 CAP 80131

#### Proprietà'

##### SAMOILOVA IRINA

Quota di nominali: 5.000,00 Euro  
Di cui versati: 5.000,00  
Codice fiscale: SMLRNI76M67Z145X  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIALE DELLE MIMOSE 1 CAP 80131

### Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica

Data deposito: 28/01/2025  
Data protocollo: 28/01/2025  
Numero protocollo: MI -2025-52646

## 5 Amministratori

**Amministratore Unico**

**D'AMATO ANDREA**

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica**  
amministratore unico

Numero componenti: 1

**Elenco amministratori**

**Amministratore Unico**  
**D'AMATO ANDREA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a NAPOLI (NA) il 10/11/1977  
Codice fiscale: DMTNDR77S10F839A  
NAPOLI (NA)  
VIA VICINALE MARGHERITA 1 CAP 80131

*carica*

**amministratore unico**  
Data atto di nomina: 08/10/2018  
Data iscrizione: 09/10/2018  
Durata in carica: a tempo indeterminato  
Data presentazione carica: 09/10/2018

## 6 Attività, albi ruoli e licenze

**Addetti**

8

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 20/12/2018

**Attività prevalente**

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI  
ULTERIORI SPECIFICHE:  
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI

**Attività**

**inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2018

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI  
ULTERIORI SPECIFICHE:  
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI

**Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente**

Codice: 46.45 - commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

**Addetti**  
*(elaborazione da fonte INPS)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2024  
(Dati rilevati al 30/09/2024)


**Distribuzione dipendenti**

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	8	8	8	8
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	8	8	8	8

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	0	0	0


**Distribuzione per Contratto**

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2024)




**Distribuzione per Orario di lavoro**

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2024)



**Distribuzione per Qualifica**

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2024)



**Addetti nel comune di NAPOLI (NA)**  
 Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	8	8	8	8
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	8	8	8	8

## 7 Sedi secondarie ed unita' locali

**Unita' Locale n. NA/1**

VIA ANTONIO SOGLIANO 28 NAPOLI (NA) CAP 80141

### **Unita' Locale n. NA/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese di NAPOLI*

*Indirizzo*

#### **estremi di iscrizione**

*Attivita' esercitata*

*Attivita' secondaria esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attivita'*

*denuncia attivita'*

**licenze/autorizzazioni**

Sede Operativa

Data apertura: 20/12/2018

NAPOLI (NA)

VIA ANTONIO SOGLIANO 28 CAP 80141

Numero Repertorio Economico Amministrativo: NA - 1004676

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI

DAL 03.08.2023 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI

Codice: 46.45 - commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 46.46.3 - commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 03/08/2023

Presentata presso COMUNE

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 0643652 del 03/08/2023

Tipo: 101 commercio all'ingrosso

## 8 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo**

28/01/2025

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### LAIF S.R.L.



C3R5C6

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	NAPOLI (NA) VIA ULDARIGO MASONI 14 A/D CAP 80141
Domicilio digitale/PEC	laifnailsrl@pec.it
Numero REA	NA - 804603
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06254061218
Partita IVA	06254061218
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Data atto di costituzione	20/01/2009
Data iscrizione	10/02/2009
Data ultimo protocollo	31/07/2023
Amministratrice Unica	SAMOIOVA IRINA Rappresentante dell'Impresa

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Attività esercitata	dal 25.03.2020 commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici senza deposito
Codice ATECO	46.45
Codice NACE	46.45
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Addetti al 30/06/2023	6
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	2
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	9

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote



## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	3
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	4
5 Amministratori .....	5
6 Attività, albi ruoli e licenze .....	5
7 Sedi secondarie ed unita' locali .....	7
8 Aggiornamento impresa .....	7

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	NAPOLI (NA) VIA ULDARIGO MASONI 14 A/D CAP 80141
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	laifnailsrl@pec.it
<b>Partita IVA</b>	06254061218
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	NA - 804603

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06254061218 Data di iscrizione: 10/02/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 20/01/2009
<b>Oggetto sociale</b>	"LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER IL BENESSERE E PER LA BELLEZZA DEL CORPO, ARTICOLI DI PROFUMERIA, DI IGIENE DELLA PERSONA E DI ..."

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06254061218  
del Registro delle Imprese di NAPOLI  
Data iscrizione: 10/02/2009

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/02/2009

#### informazioni costitutive

Denominazione: LAIF S.R.L.  
Data atto di costituzione: 20/01/2009

### Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2040  
con proroga tacita ogni 3 anni

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

**Oggetto sociale**

"LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:  
- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER IL BENESSERE E PER LA BELLEZZA DEL CORPO, ARTICOLI DI PROFUMERIA, DI IGIENE DELLA PERSONA E DI COSMESI, ACCESSORI PER LA PERSONA E BIJOUTTERIA;  
- L'ATTIVITA' DI CENTRO DI ESTETICA, DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA, ISTITUTO DI BELLEZZA, MANICURE E PEDICURE;  
- LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE DI RICOSTRUZIONE UNGHIE E NAIL ART;  
LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE. L'ESERCIZIO DI TUTTE LE ELENcate ATTIVITA' RESTA SUBORDINATO OVE NECESSARIO AL RILASCIO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ED ALLA PREVENTIVA ISCRIZIONE OVE RICHIESTA AGLI ALBI DI COMPETENZA.  
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.106 D.LGS. 385/93 E QUELLE RISERVATE AI SENSI DELLE LEGGI 23 MARZO 1983 N. 77, 2 GENNAIO 1991 N. 1, D.LGS. N. 385/1993, E D.LGS. 58/98.  
LA SOCIETA' POTRA' BENEFICIARE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI, ANCHE FISCALI, PREVISTE DALLE LEGGI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI IN FAVORE DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI."

**Poteri**

**poteri associati alla carica di Amministratore Unico**

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

GLI UTILI VERRANNO RIPARTITI IN PROPORZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE. ANALOGAMENTE VERRANNO SOPPORTATE LE PERDITE, FERME RESTANDO IN OGNI CASO LE RESPONSABILITA' DEI SOCI ACCOMANDANTI LIMITATE ALLA SOLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE.

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di prelazione**


Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**3 Capitale e strumenti finanziari**

<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	10.000,00

#### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

##### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2021



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
SAMOILOVA IRINA SMLRNI76M67Z145X	9.900,00	99 %	proprietà'
D'AMATO ANDREA DMTNDR77S10F839A	100,00	1 %	proprietà'

#### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2021 capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
10.000,00 Euro

#### Proprietà'

##### SAMOILOVA IRINA

Quota di nominali: 9.900,00 Euro  
Di cui versati: 9.900,00  
Codice fiscale: SMLRNI76M67Z145X  
Paese di cittadinanza: LETTONIA  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIA MACEDONIA 11 CAP 80137

#### Proprietà'

##### D'AMATO ANDREA

Quota di nominali: 100,00 Euro  
Di cui versati: 100,00  
Codice fiscale: DMTNDR77S10F839A  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
NAPOLI (NA) VIA VICINALE MARGHERITA 1 CAP 80131

## Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 15/04/2021

Data deposito: 13/05/2021

Data protocollo: 13/05/2021

Numero protocollo: NA -2021-68360

## 5 Amministratori

**Amministratrice Unica**

**SAMOILOVA IRINA**

**Rappresentante dell'impresa**

## Elenco amministratori

### Amministratrice Unica

**SAMOILOVA IRINA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nata a RIGA LETTONIA il 27/08/1976  
Codice fiscale: SMLRNI76M67Z145X  
Paese di cittadinanza: ITALIA  
NAPOLI (NA)  
VIA MACEDONIA 11 CAP 80137

*carica*

**socia unica**  
dal 19/10/2011  
Data iscrizione: 22/11/2011

*carica*

**amministratrice unica**  
Data atto di nomina: 19/10/2011  
Data iscrizione: 22/11/2011

*poteri*

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

*carica*

**responsabile tecnica estetista**  
Data nomina: 25/01/2015  
Durata in carica: fino alla revoca

*abilitazioni professionali*

REQUISITO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE CAMPANIA 27/07/2010

*partecipazioni agli utili*

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E' PARI AL 98% DEL CAPITALE SOCIALE

## 6 Attività, albi ruoli e licenze

**Addetti**

**6**

**Attività esercitata**

DAL 25.03.2020 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI SENZA DEPOSITO

## Attività

**attività esercitata nella sede legale**

DAL 25.03.2020 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI SENZA DEPOSITO

**attività secondaria esercitata nella sede legale**

DAL 17.11.2015 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DI PRODOTTI COSMETICI E ONICOTECNICI

**impresa artigiana per le seguenti attività**

SEDE LEGALE P.ZZA CARLO III, 69 80137 NAPOLI  
Data inizio attività artigiana: 25/01/2015

*cancellazione artigiana*

Impresa artigiana cancellata con effetto dal 25/03/2020  
Data domanda/accertamento: 25/03/2020  
Causale: perdita dei requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n.443

**Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività**  
*(codici ottenuti dall'attività dichiarata)*

Codice: 46.45 - commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici  
Importanza: primaria Registro Imprese  
Codice: 82.92.2 - imballaggio e confezionamento di generi non alimentari  
Importanza: secondaria Registro Imprese

**denuncia attività**

Segnalazione certificata di inizio attività  
in data 25/03/2020  
presentata presso comune

**Addetti**  
*(elaborazione da fonte INPS)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023  
(Dati rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Dipendenti	6	6			6
Indipendenti	0	0			0
Totale	6	6			6

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Collaboratori	1	1			1

**Distribuzione dipendenti**

**Distribuzione per Contratto**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)


	I trimestre	II trimestre		
Tempo Indeterminato	100%	100%		

**Distribuzione per Orario di lavoro**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre		
Tempo Pieno	17%	17%		
Tempo Parziale	83%	83%		

**Distribuzione per Qualifica**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre		
--	-------------	--------------	--	--



Addetti nel comune di NAPOLI (NA)  
Sede e Unità locali: 1-2

	I trimestre	II trimestre		Valore medio
Dipendenti	6	6		6
Indipendenti	0	0		0
Totale	6	6		6

## 7 Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. NA/1	VIA NICOLA NICOLINI 68 B/C NAPOLI (NA) CAP 80141
Unità Locale n. NA/2	VIA NICOLA NICOLINI 68/D NAPOLI (NA) CAP 80141

### Unità Locale n. NA/1

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività

Data apertura: 05/03/2015

NAPOLI (NA)  
VIA NICOLA NICOLINI 68 B/C CAP 80141

CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SENZA NESSUN  
RILASCIO DI ATTESTATO.

Codice: 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

### Unità Locale n. NA/2

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività

denuncia attività

licenze/autorizzazioni

Centro Estetico  
Data apertura: 25/01/2015  
NAPOLI (NA)  
VIA NICOLA NICOLINI 68/D CAP 80141

ESTETISTA  
Codice: 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Segnalazione certificata di inizio attività in data 25/03/2020  
Presentata presso COMUNE  
Licenza/autorizzazione: COMUNE  
Numero: 66525 del 25/01/2015  
Tipo: 075 acconciatore/estetica

## 8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	31/07/2023
------------------------	------------

**Protocollo n.258639/2023**

Data protocollo: 31/07/2023

Stato pratica: aperta

Modello B: deposito bilancio

Atto 712: bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2022

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2024**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>52.492,32</b>		<b>52.492,32</b>	41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>37.916,79</b>		<b>37.916,79</b>
11.01		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI</b>	<b>7.856,37</b>		<b>7.856,37</b>	41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>37.916,79</b>		<b>37.916,79</b>
11.01.01		Spese societarie	426,37		426,37	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00		10.000,00
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	7.430,00		7.430,00	41.01.04		Riserva legale	6.916,79		6.916,79
11.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>7.755,69</b>		<b>7.755,69</b>	41.01.73		Versam.in conto futuro aumento di capit	21.000,00		21.000,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	2.895,69		2.895,69	43		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>109.749,08</b>		<b>109.749,08</b>
11.03.05		Dir.brev.industr.e utilizz.opere ingegno	135,00		135,00	43.01		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>109.749,08</b>		<b>109.749,08</b>
11.03.07		Marchi	2.100,00		2.100,00	43.01.04		Utile portato a nuovo	109.749,08		109.749,08
11.03.51		Altri beni immateriali	2.625,00		2.625,00	51		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>26.940,66</b>		<b>26.940,66</b>
11.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>36.880,26</b>		<b>36.880,26</b>	51.01		<b>FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>26.940,66</b>		<b>26.940,66</b>
11.05.02		Opere e migliorie su beni propri	11.879,17		11.879,17	51.01.04		F.DO AMM INDENNITA TFR	26.940,66		26.940,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	25.001,09		25.001,09	55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
13		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>128.202,94</b>		<b>128.202,94</b>	55.03		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
13.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>41.316,20</b>		<b>41.316,20</b>	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	5.500,00		5.500,00
13.03.01		Impianti di condizionamento	3.630,00		3.630,00	57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>12.746,53</b>		<b>12.746,53</b>
13.03.05		Impianti elettrici	2.805,51		2.805,51	57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>			
13.03.21		Impianti specifici	10.227,19		10.227,19	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi			
13.03.41		Macchinari automatici	9.298,50		9.298,50	57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>12.746,53</b>		<b>12.746,53</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	15.355,00		15.355,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.746,53		12.746,53
13.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>15.432,85</b>		<b>15.432,85</b>	57.03.03		Fornitori terzi Estero			
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	15.432,85		15.432,85	59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>113.016,38</b>		<b>113.016,38</b>
13.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>71.453,89</b>		<b>71.453,89</b>	59.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>39.320,51</b>		<b>39.320,51</b>
13.07.01		Mobili e arredi	34.415,20		34.415,20	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	39.320,51		39.320,51
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	13.038,59		13.038,59	59.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>13.134,65</b>		<b>13.134,65</b>
13.07.21		Telefonia mobile	6.763,79		6.763,79	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	8.089,26		8.089,26
13.07.51		Altri beni materiali	17.236,31		17.236,31	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.893,16		3.893,16
21		<b>RIMANENZE</b>	<b>253.103,86</b>		<b>253.103,86</b>	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	764,69		764,69
21.01		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>253.103,86</b>		<b>253.103,86</b>	59.03.15		Addizionale regionale	181,30		181,30
21.01.11		Rimanenze di merci	253.103,86		253.103,86	59.03.17		Addizionale comunale	206,24		206,24
23		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>				59.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>60.561,22</b>		<b>60.561,22</b>
23.03		<b>CLIENTI</b>				59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	144,52		144,52
23.03.01		Clienti terzi Italia				59.07.23		Erario c/imposte sospese - rateizzate	60.416,70		60.416,70
27		<b>CREDITI VARI</b>	<b>4.344,00</b>		<b>4.344,00</b>	61		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>34.953,56</b>		<b>34.953,56</b>
27.01		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>				61.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>34.953,56</b>		<b>34.953,56</b>
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi				61.01.01		INPS dipendenti	34.953,56		34.953,56
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>4.344,00</b>		<b>4.344,00</b>	63		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>31.337,24</b>		<b>31.337,24</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	444,00		444,00	63.01		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>6.973,75</b>		<b>6.973,75</b>



**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2024**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.900,00		3.900,00	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	6.973,75		6.973,75
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>				<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.898,74</b>		<b>1.898,74</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti				63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.898,74		1.898,74
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>14.789,80</b>		<b>14.789,80</b>	<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>22.464,75</b>		<b>22.464,75</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>14.590,30</b>		<b>14.590,30</b>	63.07.01		Personale c/retribuzioni	22.464,75		22.464,75
31.01.01		Banca c/c	14.590,30		14.590,30	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.</b>	<b>166.854,50</b>		<b>166.854,50</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>199,50</b>		<b>199,50</b>	<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT</b>	<b>50.660,31</b>		<b>50.660,31</b>
31.03.03		Cassa contanti	199,50		199,50	65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	426,37		426,37
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>124.208,67</b>		<b>124.208,67</b>	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e amplian	7.430,00		7.430,00
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>124.208,67</b>		<b>124.208,67</b>	65.01.09		F.do ammortamento costi di pubblicita'	25.001,10		25.001,10
39.01.01		Ratei attivi	124.208,67		124.208,67	65.01.11		F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere ingeg.	135,00		135,00
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	2.839,31		2.839,31
<b>57.19</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>				65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	122,93		122,93
57.19.02		CONTO TRANSITORIO				65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	14.705,60		14.705,60
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.267,48</b>		<b>2.267,48</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>39.320,12</b>		<b>39.320,12</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>				65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	3.630,00		3.630,00
59.01.01		Iva su acquisti				65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	2.805,51		2.805,51
59.01.03		Iva su vendite				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	8.693,11		8.693,11
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>197,20</b>		<b>197,20</b>	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	9.298,50		9.298,50
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	197,20		197,20	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	14.893,00		14.893,00
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.070,28</b>		<b>2.070,28</b>	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>14.777,32</b>		<b>14.777,32</b>
59.07.01		Erario c/IRES				65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	10.139,88		10.139,88
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.146,00		1.146,00	65.07.05		F.do ammortamento altri beni materiali	4.637,44		4.637,44
59.07.03		Erario c/IRAP	862,78		862,78	<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>62.096,75</b>		<b>62.096,75</b>
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	61,50		61,50	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.908,19		30.908,19
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.769,50</b>		<b>3.769,50</b>	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	12.377,85		12.377,85
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.769,50</b>		<b>3.769,50</b>	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	5.646,41		5.646,41
61.01.03		INPS collaboratori	3.247,66		3.247,66	65.09.55		Fondo ammortamento beni inferiori a 51	13.164,30		13.164,30
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	521,84		521,84						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>583.178,57</b>		<b>583.178,57</b>			<b>Utile esercizio precedente</b>	<b>33.829,80</b>		<b>33.829,80</b>
								<b>Totale Passivita'</b>	<b>572.844,54</b>		<b>572.844,54</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>10.334,03</b>		<b>10.334,03</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>583.178,57</b>		<b>583.178,57</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2024**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>214.486,98</b>		<b>214.486,98</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>436.536,18</b>		<b>436.536,18</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b>	<b>211.732,87</b>		<b>211.732,87</b>	<b>70.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>436.536,18</b>		<b>436.536,18</b>
75.01.01		Acquisti materie prime	93.170,87		93.170,87	70.01.21		Vendita merci	436.536,18		436.536,18
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	118.562,00		118.562,00	<b>70.05</b>		<b>VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIAR</b>			
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>1.196,72</b>		<b>1.196,72</b>	70.05.01		Vendite materie prime			
75.03.06		Acq. abbigliamento professionale	1.196,72		1.196,72	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>			
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.557,39</b>		<b>1.557,39</b>	70.09.03		Prestazioni di servizi			
75.07.11		Attrezzatura minuta	1.557,39		1.557,39	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5,33</b>		<b>5,33</b>
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>9.401,16</b>		<b>9.401,16</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>5,33</b>		<b>5,33</b>
<b>76.03</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER VENDITE</b>	<b>558,60</b>		<b>558,60</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,33		5,33
76.03.01		Trasporti su vendite	558,60		558,60						
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>5.513,09</b>		<b>5.513,09</b>						
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	5.513,09		5.513,09						
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.329,47</b>		<b>3.329,47</b>						
76.09.13		Energia elettrica	3.329,47		3.329,47						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>6.643,75</b>		<b>6.643,75</b>						
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>6.643,75</b>		<b>6.643,75</b>						
78.01.03		Consulenze Tecniche	650,00		650,00						
78.01.50		Consulenze contabili e fiscali	5.993,75		5.993,75						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>53.521,65</b>		<b>53.521,65</b>						
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>31.390,50</b>		<b>31.390,50</b>						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	31.390,50		31.390,50						
<b>80.03</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V</b>	<b>22.131,15</b>		<b>22.131,15</b>						
80.03.34		Canoni noleggio veicoli aziend. non strum.	22.131,15		22.131,15						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>135.082,61</b>		<b>135.082,61</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>135.082,61</b>		<b>135.082,61</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	107.895,82		107.895,82						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	25.441,15		25.441,15						
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	1.745,64		1.745,64						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7,20</b>		<b>7,20</b>						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>7,20</b>		<b>7,20</b>						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	7,20		7,20						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>325,90</b>		<b>325,90</b>						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>325,90</b>		<b>325,90</b>						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	325,90		325,90						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.738,23</b>		<b>6.738,23</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2024**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF</b>	<b>323,56</b>		<b>323,56</b>						
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	113,56		113,56						
90.01.51		Amm.to altri beni immateriali	210,00		210,00						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>3.908,10</b>		<b>3.908,10</b>						
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	106,53		106,53						
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	295,50		295,50						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.259,85		2.259,85						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	878,68		878,68						
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	367,54		367,54						
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE</b>	<b>2.506,57</b>		<b>2.506,57</b>						
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agri	2.506,57		2.506,57						
		<b>Totale Costi</b>	<b>426.207,48</b>		<b>426.207,48</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>436.541,51</b>		<b>436.541,51</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>10.334,03</b>		<b>10.334,03</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>436.541,51</b>		<b>436.541,51</b>						



Notaio  
Roberto Battista

Repertorio nr.2681

Raccolta nr.1940

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre in Napoli alla Via Chiatamone nr.57, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Roberto BATTISTA, Notaio in Napoli, con studio ivi alla Via Chiatamone nr.57, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola Si sono costituiti i signori:

D'AMATO Andrea nato a Napoli il 10 novembre 1977 con domicilio in Napoli Via Vicinale Margherita N.1 Codice Fiscale DMT NDR 77S10 F839 A

SAMOILOVA Irina nata a Riga (Lettonia) il 27 agosto 1976 con domicilio in Napoli Via Macedonia N. 11 Codice Fiscale SML RNI 76M67 Z145X

Della personale identità dei costituiti, che si dichiarano cittadini italiani, io Notaio sono certo.

I componenti mi dichiarano di voler costituire una società a responsabilità limitata ed invitano me Notaio a redigere il relativo atto costitutivo e lo statuto che qui si codificano.

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE -

I signori D'Amato Andrea e Samoilova Irina con il presente atto, dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"ANDY MAID S.r.l."

\*\*

ARTICOLO 2

- SEDE -

La società ha sede in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le costituite parti mi dichiarano che l'indirizzo attuale è in Via Giulio Cesare Procaccini nr. 48

ARTICOLO 3

- OGGETTO -

La società nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni, ove previste ha per oggetto:

- 1) Commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici;
- 2) Fabbricazione di profumi e cosmetici: profumi e acque da toilette, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l'igiene orale, incluse le preparazioni per facilitare l'adesione delle dentiere, preparazioni da barba, incluse le preparazioni pre e post-rasatura, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori;
- 3) la fornitura di servizi di vendita in outsourcing alle imprese;

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate

di Napoli 2

il 17 ottobre 2018

al n. 13295

Serie 1T


e. 200,00

ISCRITTO al Registro

delle Imprese di *Milano*

il *9 ottobre 2018*

al N° *620998/18*



4) L'attività di agenzia e/o rappresentanza, l'assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie di mandati, con o senza deposito, di articoli inerenti il settore della cosmesi e dell'igiene della persona;

5) Fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico;

6) Fabbricazione di saponi cosmetici;

7) la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di packaging, per le imprese di produzione, commerciali e di servizi;

7) La produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di scatoli, imballaggi, di contenitori in carta o in plastica e di qualsiasi altro materiale, forma e misura per gli esercizi commerciali;

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e di franchising ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2361 del codice civile.

Tutte le attività elencate nell'oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle norme del codice civile e di quelle eventualmente previste da leggi speciali.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art.106 D.Lgs. 385/93 e quelle riservate ai sensi delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, D.Lgs. n. 385/1993, e D.Lgs. 58/98, nonchè tutte le attività soggette a speciali autorizzazioni, senza che prima, queste, siano state ottenute.

La società, per sviluppare le proprie iniziative, potrà accedere a tutti i benefici fiscali, finanziari, previdenziali, previsti per le imprese del Mezzogiorno da leggi provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

#### ARTICOLO 4

##### - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00, (diecimilazero virgola zerozero) interamente assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti misure:

\* dal socio D'AMATO ANDREA per Euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero);

\* dal socio SAMOILOVA IRINA per Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);

I soci danno atto che di detti conferimenti in denaro, in proporzione alle quote da ciascuno sottoscritte, è stato versato in data odierna, nelle mani dell'organo amministrativo

il  
sent  
UBI  
soci  
tras  
ladu  
8200  
virg  
  
La c  
salvc  
  
L'ese  
Il p  
corre  
  
L'Orga  
gestic  
piere  
per l  
esclus  
all'as  
L'ammi  
poteri  
ammini  
L'orga  
nato,  
Quale  
il qua  
carico  
L'art.2  
Il mec  
quelle  
necessa  
  
L'impor  
cietà,  
(millec  
cietà.  
  
Le norm  
nute ne  
costitut  
lettera

di il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale rappre-  
o sentato da numero due assegni circolari entrambi emessi dalla  
si UBI BANCA filiale di Napoli 6258, all'ordine della costituenda  
e- società, in data 8 ottobre 2018, muniti della clausola non  
di trasferibile il primo dell'importo di Euro 2.250,00 (duemi-  
di laduecentocinquanta virgola zerozero) distinto dal numero  
al 8200249405-10 e dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta  
in virgola zerozero) distinto dal numero 8200249404-09.  
per

#### ARTICOLO 5

##### - DURATA -

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060  
salvo proroghe o scioglimento anticipato.

#### ARTICOLO 6

##### - ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del  
corrente anno.

#### ARTICOLO 7

##### - AMMINISTRAZIONE -

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la  
gestione ordinaria e straordinaria della società e può com-  
piere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed occorrenti  
per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale,  
esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva  
all'assemblea.

L'amministrazione della società viene affidata con tutti i  
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad un  
amministratore unico.

L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indetermi-  
nato, sino a revoca o dimissioni.

Quale amministratore viene nominato il signor D'Amato Andrea,  
il quale, presente, accetta previa dichiarazione che a suo  
carico non esiste nessuna causa di ineleggibilità di cui al-  
l'art.2382 c.c.

Il medesimo viene delegato ad apportare al presente atto  
quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero  
necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

#### ARTICOLO 8

##### - SPESE -

L'importo globale delle spese per la costituzione della so-  
cietà, che ammontano approssimativamente ad Euro 1.500,00  
(millecinquecento virgola zerozero) sono a carico della so-  
cietà.

#### ARTICOLO 9

##### - STATUTO -

Le norme relative al funzionamento della società sono conte-  
nute nello Statuto Sociale che da me previamente letto ai  
costituiti, si allega al presente atto costitutivo sotto la  
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 10

- PRIVACY -


Le parti, dando atto di essere informate sulle norme di tutela della riservatezza dei dati personali ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, consentono il trattamento dei loro dati personali per tutti i fini di legge; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi e sistemi telematici per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e parte completato di mio pugno su fogli due per facciate sette sin qui del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono ora che sono le ore tredici e minuti dieci

FIRMATO: ANDREA D'AMATO - IRINA SAMOILOVA - NOTAIO ROBERTO BATTISTA SIGILLO.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da fogli uno per facciate quattro è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Napoli, ventinove ottobre duemiladiciotto



C  
ART.1)  
abili  
ART.2)  
l'indi  
presso  
delle c  
L'orgar  
mere c  
sede s  
invece  
anche  
verso d  
ART.3)  
(trentu  
sciogli  
ART.4)  
La soc  
autoriz  
1) Comm  
2) Fabi  
toletta,  
antisola  
cure, s  
zione e  
rale, i  
dentiere  
post-ras  
tori;  
3) la  
imprese;  
4) L'at  
rapprese  
senza d  
e dell'ig  
5) Fabb  
tico;  
6) Fabbri  
7) la rea  
packaging  
servizi;  
7) La p



Notaio  
Roberto Battista

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NR. 2681  
ALLA RACCOLTA NR. 1940

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"ANDY MAID S.r.l."

\*\*\*

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART.1) DENOMINAZIONE - E' costituita una societa' a Responsabilità limitata con la denominazione sociale

"ANDY MAID S.r.l."

ART.2) SEDE - La società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.


L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie anche all'estero o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3) DURATA - La durata della società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroghe o scioglimento anticipato.

ART.4) OGGETTO SOCIALE

La società nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni, ove previste ha per oggetto:

- 1) Commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici;
- 2) Fabbricazione di profumi e cosmetici: profumi e acque da toilette, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l'igiene orale, incluse le preparazioni per facilitare l'adesione delle dentiere, preparazioni da barba, incluse le preparazioni pre e post-rasatura, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori;
- 3) la fornitura di servizi di vendita in outsourcing alle imprese;
- 4) L'attività di agenzia e/o rappresentanza, l'assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie di mandati, con o senza deposito, di articoli inerenti il settore della cosmesi e dell'igiene della persona;
- 5) Fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico;
- 6) Fabbricazione di saponi cosmetici;
- 7) la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di packaging, per le imprese di produzione, commerciali e di servizi;
- 7) La produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al





dettaglio di scatoli, imballaggi, di contenitori in carta o in plastica e di qualsiasi altro materiale, forma e misura per gli esercizi commerciali;

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e di franchising ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2361 del codice civile.

Tutte le attività elencate nell'oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle norme del codice civile e di quelle eventualmente previste da leggi speciali.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art.106 D.Lgs. 385/93 e quelle riservate ai sensi delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, D.Lgs. n. 385/1993, e D.Lgs. 58/98, nonchè tutte le attività soggette a speciali autorizzazioni, senza che prima, queste, siano state ottenute.

La società, per sviluppare le proprie iniziative, potrà accedere a tutti i benefici fiscali, finanziari, previdenziali, previsti per le imprese del Mezzogiorno da leggi provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART.5) CAPITALE - Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che riterrà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c.

Il capitale della società potrà essere aumentato o ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'aumento del capitale potrà avvenire mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

ART.6) FINANZIAMENTI DEI SOCI - I soci potranno eseguire su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il

pubblic  
teria  
dall'ar  
leggi  
del C.I.  
- i fi  
meno da  
- i s  
cento)  
bilanci  
In cas  
potranno  
perdite  
qualunq  
Per il  
la dispo  
ART.7)  
trasferi  
titolo  
delle p  
dei soci  
Pertanto  
propria  
raccoman  
nicazion  
della ra  
cessiona  
particol  
I soci,  
delle q  
partecip  
inaltera  
capitale  
Nel cas  
proceder  
Il prezz  
dalle p  
patrimon  
mancato  
criteri  
cui in s  
Entro 15  
municazio  
strativo  
l'acquist  
Scaduto t  
In quest  
quistata  
nicato c  
lazione

pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle condizioni prescritte dall'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla deliberazione del C.I.C.R del 19 luglio 2005 numero 1058, ossia:

- i finanziamenti devono provenire solo da soci iscritti almeno da 3 (tre) mesi nell'apposito libro sociale;
- i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

ART.7) CESSIONE DI QUOTE - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto a titolo gratuito. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci, a parità di condizioni, potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.


Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente si procederà al sorteggio.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito dalle parti di comune accordo, in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo in base ai criteri sopra indicati, si farà ricorso all'Arbitro Unico di cui in seguito.

Entro 15 (quindici) giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno significare all'organo amministrativo con lettera raccomandata, se intendono esercitare l'acquisto.

Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente



trasferibile.

Non si fara' luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parente in linea retta o del coniuge del cedente.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI

ART.8) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la riduzione del capitale per perdite;
- g) la messa in liquidazione;
- h) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- i) la revoca dello stato di liquidazione;
- l) la richiesta di concordato preventivo o fallimentare e la domanda di ammissione all'amministrazione controllata.

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Comunque le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè i punti f), g), h), i), l) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'art.2479-bis.

ART.9) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal

document  
deve es  
"favorev  
porto de  
firma di  
La decis  
sociale,  
di deci  
tino la  
La manca  
contrari  
La data  
sede so  
vazione  
Per "con  
tanti s  
ciale s  
scritto  
in calce  
o "cont  
espresso  
tale.  
La data  
presso  
testo de  
provazio  
L'organo  
mente la  
deve dal  
ministrat  
trascrive  
sioni dei  
Tutti i  
il docum  
debbono e  
ART.10) A  
L'assembl  
dal Presi  
da ciasc  
sociale, pu  
L'assembl  
lettera  
almeno o  
altro me  
sugli ar  
ricevimen  
Nell'avvi  
il luogo  
trattare.  
seconda

documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su un qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.


Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### ART.10) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da ciascuno degli amministratori anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare nonchè la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata, altresì, la seconda adunanza, che potrà avvenire anche nel medesimo



giorno, qualora la prima vada deserta.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore (se nominati), sono presenti o informati sugli argomenti e nessuno si oppone alla trattazione. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da non soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

ART.12) DIRITTO DI VOTO - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 c.c., non può esercitare il diritto di voto.

ART.13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal più anziano degli amministratori; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART.14) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto precisato in seguito.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè i punti f),g),h),i),l) di cui all'art.8) del presente Statuto, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART.15) VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'Assemblea

devono  
segreta  
il ver  
fettuat  
stituzi  
svolgim  
Le mod  
l'assem

ART.16)  
ministr  
dai soc  
- da un  
- da u  
membri  
- da  
potrà  
congiun  
Essi po  
Qualora  
indicaz  
amminis  
nistratz  
Gli st  
revoca  
stabili  
decadon  
In cas  
revoca  
alcun  
ventual  
Non pos  
nominat  
condizio  
Gli am  
illimita  
sercita  
terzi,  
cietà c  
Per l'is  
revocat  
L'organ  
gestione  
piere t  
l'attua  
soltanto  
l'assem  
ART.17)  
Consigl:

devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve dar conto degli esiti degli accertamenti effettuati dal Presidente relativi alla regolarità della costituzione, all'identità e legittimazione dei presenti, allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis c.c..

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE

ART.16) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a secondo di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri
- da un numero di amministratori da due a cinque, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.

Essi potranno essere anche non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi sono rieleleggibili e resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Gli stessi decadono e si sostituiscono a norma di legge.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.


Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

ART.17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora esiste il Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri



un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i Sindaci effettivi se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima e nei casi di urgenza a mezzo telefax spedito almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.18) COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, con la qualifica di Amministratore Delegato. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, comma quinto c.c.

ART.19) POTERI - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e potrà quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto

quelli  
Nel ca  
nomina  
agli s  
ovvero  
tribuit  
canza d  
alle n  
detti  
congiur  
Nel ca  
tori n  
cui si  
alla so  
Qualora  
amminis  
all'ope  
decider  
L'Organ  
rettori  
singoli  
determi  
La nom  
dell'as  
ART.20)  
società  
promuov  
giurisd:  
spetta  
L'Ammin:  
teranno  
tribuito  
nistrato  
ART.21)  
il rimi  
cio.  
I soci  
dennità  
zionale  
un'inder  
L'accant  
daltà  
compensc  
In caso  
delegati  
ministra  
  
ART.22)  
Collegio

quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono gli amministratori.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, direttori amministrativi, direttori tecnici, procuratori per singoli affari o per categorie di affari, nonchè institori determinandone i poteri e stabilendo eventuali retribuzioni.

La nomina dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio dell'assemblea dei soci che dovrà autorizzare o non la stessa.

ART.20) RAPPRESENTANZA LEGALE - La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e Cassazione) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato loro attribuito il potere di amministrazione, agli eventuali Amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

ART.21) RIMBORSO SPESE E COMPENSO - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. L'indennità e/o il compenso è comunque rinunciabile.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### TITOLO V

#### ORGANO DI CONTROLLO

ART.22) ORGANO DI CONTROLLO - La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore, fissandone competenze e



poteri ai sensi dell'art. 2477 c.c..

ART.23) CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART.24) REVISORE - Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### TITOLO VI

#### RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

#### ART.25) RECESSO -

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

ART.26) ESCLUSIONE - Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- l'ipotesi del socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti

dell'ar  
- il f.  
la sua  
che con  
uffici;  
- l'es  
anche  
concorre  
consenso  
- la c  
la prest  
costituit  
L'esclus  
computar  
La deli  
raccomar  
decorsi  
termine  
Tribunal  
corso sc  
società  
essi è p  
L'organo  
ART.27)  
morte,  
borsate  
sociale.  
Il patr  
nistrati  
nominati  
pazione  
momento  
è verific  
determin  
della s  
spettive  
In caso  
relazione  
Tribunale  
società,  
parte p  
dell'art.  
Il rimbor  
centottot  
quidazior  
degli al  
oppure da  
medesimi.  
Qualora  
riserve

dell'art.2466 c.c.;

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di una attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere.

La delibera di esclusione deve essere notificata con lettera raccomandata A/R al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

ART.27) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - Nelle ipotesi di morte, recesso o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato si dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale so-

ciale corrispondentemente, ai sensi dell'articolo 2482 codice civile, , salvo, nel caso di esclusione del socio, il disposto dell'articolo 2473 bis codice civile che testualmente esclude la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma primo n.5 c.c.

#### TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

ART.28) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi nei modi di legge entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART.29) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto l'importo da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

#### TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART.30) SCIoglimento -

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c..

ART.31) LIQUIDAZIONE - Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c..

#### TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e

delle del  
quelle pr  
nominati)  
diritti di  
delle cont  
obbligator  
Arbitro uni  
in cui ha s  
L'Arbitro g  
giudizio s  
17 gennaio :

ART.33) DON  
amministrato  
per gli al  
devono esse  
partecipazio  
sulle parte  
nonchè, ove  
elettronica,  
Il trasferir  
diritti real  
società dal  
eseguirsi a  
nel registro  
il domicilio  
società, è qu  
ART.34) SOCI  
applicano an  
ocio, se e  
luralità di s  
orme di legge  
ART.35) RINVI

lato nel pr  
contenute nel  
ateria.  
IRMATO: ANDR  
ATTISTA SIGIL  
a presente c  
a fogli quatt  
si rilascia p  
apoli, ventinc



le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,  
elle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se  
minati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto  
ritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione  
elle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento  
bligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite a un  
bitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo  
cui ha sede la società.

Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo  
udizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS.  
gennaio 2003, n.5.

TITOLO X  
DISPOSIZIONI GENERALI

33) DOMICILIO DEI SOCI - La società tiene, a cura degli  
amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge  
per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale  
devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la  
partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti  
delle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci,  
e, purchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta  
elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di  
diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla  
società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da  
reguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito  
nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la  
società, è quello risultante dal libro dei soci.

34) SOCIO UNICO - Le disposizioni del presente statuto si  
applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico  
socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una  
pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti  
norme di legge in tema di società unipersonale.

35) RINVIO - Per tutto quanto non espressamente contem-  
perato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni  
contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in  
materia.

NOTAIO: ANDREA D'AMATO - IRINA SAMOILOVA - NOTAIO ROBERTO  
BATTISTA SIGILLO.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta  
da fogli quattro per facciate tredici è conforme all'originale  
e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Il giorno 29 ottobre 2018

Registro

*libero*  
*2018*  
*8/18*

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NR.

ALLA RACCOLTA NR.

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"ANDY MAID S.r.l."

\*\*\*

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART.1) DENOMINAZIONE - E' costituita una societa' a  
Responsabilità limitata con la denominazione sociale

"ANDY MAID S.r.l."

ART.2) SEDE - La società ha sede nel Comune di Milano  
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita  
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter  
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di  
sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire  
la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta  
invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie  
anche all'estero o il trasferimento della sede in Comune  
diverso da quello sopra indicato.

ART.3) DURATA - La durata della società e' fissata fino al 31  
(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroghe o  
scioglimento anticipato.

ART.4) OGGETTO SOCIALE

La società nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni, ove previste ha per oggetto:

- 1) Commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici;
- 2) Fabbricazione di profumi e cosmetici: profumi e acque da toilette, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l'igiene orale, incluse le preparazioni per facilitare l'adesione delle dentiere, preparazioni da barba, incluse le preparazioni pre e post-rasatura, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori;
- 3) la fornitura di servizi di vendita in outsourcing alle imprese;
- 4) L'attività di agenzia e/o rappresentanza, l'assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie di mandati, con o senza deposito, di articoli inerenti il settore della cosmesi e dell'igiene della persona;
- 5) Fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico;
- 6) Fabbricazione di saponi cosmetici;
- 7) la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di packaging, per le imprese di produzione, commerciali e di servizi;
- 7) La produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al

dettaglio di scatoli, imballaggi, di contenitori in carta o in plastica e di qualsiasi altro materiale, forma e misura per gli esercizi commerciali;

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e di franchising ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2361 del codice civile.

Tutte le attività elencate nell'oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle norme del codice civile e di quelle eventualmente previste da leggi speciali.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art.106 D.Lgs. 385/93 e quelle riservate ai sensi delle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, D.Lgs. n. 385/1993, e D.Lgs. 58/98, nonchè tutte le attività soggette a speciali autorizzazioni, senza che prima, queste, siano state ottenute.

La società, per sviluppare le proprie iniziative, potrà accedere a tutti i benefici fiscali, finanziari,

previdenziali, previsti per le imprese del Mezzogiorno da leggi provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

ART.5) CAPITALE - Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che riterrà` convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c.

Il capitale della società potrà essere aumentato o ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'aumento del capitale potrà avvenire mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

ART.6) FINANZIAMENTI DEI SOCI - I soci potranno eseguire su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra



il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle condizioni prescritte dall'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla deliberazione del C.I.C.R del 19 luglio 2005 numero 1058, ossia:

- i finanziamenti devono provenire solo da soci iscritti almeno da 3 (tre) mesi nell'apposito libro sociale;
- i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

**ART.7) CESSIONE DI QUOTE** - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto a titolo gratuito mentre non sono trasferibili per causa di morte. In tal ultimo caso i soci superstiti potranno acquistare le quote del socio defunto proporzionalmente alla loro partecipazione sociale con l'obbligo di provvedere essi stessi (e non la società) alla liquidazione della quota agli eredi in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'articolo 2473, terzo comma c.c.. Pertanto in tale ipotesi il capitale sociale non verrà

diminuito ne si verificherà un patto successorio in quanto cadrà in successione il valore oggettivo della quota. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci, a parità di condizioni, potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente si procederà al sorteggio.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito dalle parti di comune accordo, in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo in base ai criteri sopra indicati, si farà ricorso all'Arbitro Unico di cui in seguito.

Entro 15 (quindici) giorni da quello in cui e' fatta la comunicazione, i soci dovranno significare all'organo amministrativo con lettera raccomandata, se intendono esercitare l'acquisto.

Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.

Non si fara' luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parente in linea retta o del coniuge del cedente.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, il trasferimento per atto tra vivi, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al mero gradimento dell'Organo assembleare che deciderà secondo i quorum previsti in statuto.

Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione della persona del

cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali.

Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della predetta raccomandata, dovrà pronunciarsi.

L'Organo Amministrativo della società dovrà comunicare al socio, senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata, sempre con ricevuta di ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento.

Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Qualora il gradimento venga negato al socio richiedente dovrà essere indicato altro cessionario gradito. Il relativo trasferimento della partecipazione sociale ovvero la relativa costituzione di diritti reali di qualsiasi natura dovranno concludersi alle stesse condizioni indicate dal socio richiedente il gradimento.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

ART.8) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la riduzione del capitale per perdite;
- g) la messa in liquidazione;
- h) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- i) la revoca dello stato di liquidazione;
- l) la richiesta di concordato preventivo o fallimentare e la domanda di ammissione all'amministrazione controllata.

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Comunque le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè i punti f), g), h), i), l) oppure quando

lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'art.2479-bis.

ART.9) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la

sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su un qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### ART.10) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da ciascuno degli amministratori anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare nonchè la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata, altresì, la seconda adunanza, che potrà avvenire anche nel medesimo giorno, qualora la prima vada deserta.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore (se nominati), sono presenti o informati sugli argomenti e nessuno si oppone alla trattazione. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione su tutti gli argomenti posti



all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da non soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

ART.12) DIRITTO DI VOTO - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 c.c., non può esercitare il diritto di voto.

ART.13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal più anziano degli amministratori; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART.14) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto precisato in seguito.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché i punti f),g),h),i),l) di cui all'art.8) del presente Statuto, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART.15) VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve dar conto degli esiti degli accertamenti effettuati dal Presidente relativi alla regolarità della costituzione, all'identità e legittimazione dei presenti, allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis c.c..

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

ART.16) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a secondo di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri
- da un numero di amministratori da due a cinque, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.

Essi potranno essere anche non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi sono rieleggibili e resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Gli stessi decadono e si sostituiscono a norma di legge.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

ART.17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora esiste il Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i Sindaci effettivi se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima e nei casi di urgenza a mezzo telefax spedito almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità il Consiglio delibera validamente

con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.18) COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, con la qualifica di Amministratore Delegato. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, comma quinto c.c.

ART.19) POTERI - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e potrà quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono gli amministratori.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, direttori amministrativi, direttori tecnici, procuratori per singoli affari o per categorie di affari, nonché institori determinandone i poteri e stabilendo eventuali retribuzioni.

La nomina dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio dell'assemblea dei soci che dovrà autorizzare o non la stessa.

ART.20) RAPPRESENTANZA LEGALE - La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e Cassazione) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato loro attribuito il potere di amministrazione, agli eventuali Amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

ART.21) RIMBORSO SPESE E COMPENSO - Agli amministratori spetta

il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. L'indennità e/o il compenso è comunque rinunciabile.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

## **TITOLO V**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

ART.22) ORGANO DI CONTROLLO - La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore, fissandone competenze e poteri ai sensi dell'art. 2477 c.c..

ART.23) CONTROLLO DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART.24) REVISORE - Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi



deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## TITOLO VI

### RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

#### ART.25) RECESSO -

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

ART.26) ESCLUSIONE - Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- l'ipotesi del socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art.2466 c.c.;

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di una attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere.

La delibera di esclusione deve essere notificata con lettera raccomandata A/R al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

ART.27) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - Nelle ipotesi di morte, recesso o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato si dovrà tenere

conto della situazione patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, ai sensi dell'articolo 2482 codice civile, , salvo, nel caso di esclusione del socio, il disposto dell'articolo 2473 bis codice civile che testualmente esclude la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma primo n.5 c.c.

## **TITOLO VII**

## BILANCIO ED UTILI

ART.28) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi nei modi di legge entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART.29) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto l'importo da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

**TITOLO VIII****SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'****ART.30) SCIoglimento -**

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c..

**ART.31) LIQUIDAZIONE -** Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c..

**TITOLO IX****CLAUSOLA COMPROMISSORIA****ART.32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite a un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS.

17 gennaio 2003, n.5.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.33) DOMICILIO DEI SOCI - La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART.34) SOCIO UNICO - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

ART.35) RINVIO - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.



dott. GABRIELE GIUSTINIANI  
NOTAIO  
Via Toledo n. 329 - 80134 NAPOLI  
Cod. Fisc. GST QRL 42C03 G964H  
Partita IVA 03738760637  
e-mail: [notaiogiustini@virgilio.it](mailto:notaiogiustini@virgilio.it)

N.69618 del Repertorio

N.5683 della Raccolta

TRASFORMAZIONE DA S.A.S. IN SRL - UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di ottobre

19 ottobre 2011

In Napoli, nel mio studio alle ore sedici e minuti cinquanta.

Innanzi a me dr. GABRIELE GIUSTINIANI, Notaio residente in Napoli con lo studio ivi alla Via Toledo n. 329, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' COMPARSA

SAMOILOVA IRINA, nata a Riga (Lettonia) il 27 agosto 1976 e residente in Napoli alla Via Macedonia n. 11

Codice Fiscale SML RNI 76M67 Z145X, della cui identità personale io Notaio sono certo.

La stessa costituita premette, nella qualità di socia accomandataria gerente ed unica socia della società "IRINAAILS

BEAUTY CENTER di SAMOILOVA IRINA & C. s.a.s" con sede in Napoli alla Piazza Carlo III n. 69, Codice fiscale, P.Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli

06254061218 N. REA 804603, costituita con atto per me medesimo Notaio del 20 gennaio 2009 rep.68770 racc. 5183, reg.to

a Napoli Ufficio Atti Pubblici il 22.1.2009 al n. 964/1T,

con durata al 31 dicembre 2040 e che il capitale sociale di



Registrato a Napoli addi 26 ottobre 2011  
al N. 21884/1 Tesatto euro 492,00 €  
Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1

euro 10.200,00 sottoscritto e versato per euro 9.996,00 da essa socia accomandataria ed euro 204,00 dalla sig.ra Prota Natascia, nata a Napoli il 4 marzo 1976, quale socia accomandante;

- che addì 1.12.2010, la predetta socia Prota Natascia, con atto sempre per me medesimo Notaio, rep. 69437, racc. 5544, reg.to all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1 addì 10.12.2010 al n. 15263/1T, cedette la sua intera quota alla socia accomandataria Samoilova Irina;

- che detto capitale risulta quindi, interamente sottoscritto e versato

- che la stessa Samoilova Irina intende procedere alla trasformazione da Società in accomandita semplice in Società a responsabilità limitata con unico socio in persona di essa stessa variando anche la denominazione sociale.

#### TANTO PREMESSO

La costituita mi richiede di ricevere il presente atto così regolato:

#### ARTICOLO 1) TRASFORMAZIONE DA S.A.S. IN S.R.L. UNIPERSONALE

La signora Samoilova Irina, trasforma la figura giuridica della società da società in accomandita semplice in Società a responsabilità limitata con unico socio, in persona di essa stessa costituita, che assume la nuova denominazione : LAIF S.R.L. - DI IRINA SAMOILOVA - Unipersonale".

A tal fine la stessa mi dichiara di aver versato l'intero ca-

capitale sociale di euro 10.000,00, in data 18 ottobre 2011,  
come da ricevuta rilasciata dalla Banca Unicredit Spa di Na-  
poli Piazza Garibaldi, che in copia conforme per me medesimo  
Notaio in data odierna, rep. 69617 si allega al presente atto  
sotto la lettera A)

Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 2011.

Viene qui di seguito ritrascritto l'intero patto sociale.

#### ARTICOLO I

- E' costituita una Società a responsabilità limitata, per o-  
ra unipersonale, corrente sotto la denominazione : LAIF  
S.R.L.- DI IRINA SAMOILOVA - Unipersonale.

#### ARTICOLO II

- La società ha sede nel Comune di Napoli, attualmente alla  
Piazza Carlo III n. 69 L'istituzione di nuove sedi secondarie  
o la soppressione di quelle esistenti all'interno del Comune  
di Napoli è di esclusiva competenza dell'unico socio, ovvero  
dell'assemblea, così come lo spostamento della sede legale  
sia all'interno del Comune di Napoli che al di fuori.

#### ARTICOLO III

La società ha per attività prevalente:

Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per il  
benessere e per la bellezza del corpo, articoli di profume-  
ria, di igiene della persona e di cosmesi, accessori per la  
persona e Bijouteria; l'attività di centro di estetica, di  
cura ed igiene della persona, istituto di bellezza, manicure

e pedicure; lo svolgimento di corsi di formazione di ricostruzione unghie e nail art; per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà ricorrere a tutte le forme di finanziamento agevolato e non, previste dal sistema giuridico/finanziario, per quanto inerente l'attività svolta. All'uopo la società potrà acquistare, noleggiare, vendere, locare mezzi, materiali ed attrezzature di ogni tipo, necessari per il fine in parola, ivi compresi immobili. In generale la società potrà svolgere qualunque altra attività, connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, commerciali e finanziarie, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e che comunque siano direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà quindi la stessa società assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. Potrà anche partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese e dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici.

La società potrà, inoltre, stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti pubblici e/o privati ed enti locali, assumere rappresentanze commerciali, industriali, di beni di consumo e/o strumentali, nell'ambito della sua attività, su tutto il territorio nazionale e della Unione Europea, con la

possibilità anche di operare a mezzo di un conto deposito o quant'altro necessario all'adempimento degli scopi sociali; operare in franchising per la distribuzione dei propri prodotti e/o marchi.

La società, può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro: compiere operazioni bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e conduzione di beni mobili, anche registrati, di beni immobili e di diritti reali in genere, operazioni finanziarie, industriali e commerciali ad eccezione di quelle attività che la legge riserva a società iscritte in appositi elenchi ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n.1 e della legge 5 luglio 1991 n.197.

La società potrà, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

La società potrà, inoltre, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo o facendo concedere da terzi le opportune garanzie reali e personali. Potrà concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; partecipare a consorzi o a società consortili; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del codice civile.

#### ARTICOLO IV

- Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è suddiviso in quote che possono essere anche di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro o a multipli di esso. Le quote sono divisibili.
- Ad ogni socio spetta un voto per ogni Euro di capitale rappresentato dalla propria quota.
- Qualora il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico ravvisi la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non ritenga opportuno, per difficoltà obiettive, per temporaneità dell'esigenza o per altro apprezzabile motivo, di procedere all'immediato aumento del capitale e vorrà invece ricorrere al finanziamento da parte dei soci, questo potrà essere fatto soltanto senza decorrenza di interessi e nella rigorosa proporzione del valore della quota da ciascun socio posseduta. Ogni altro diverso finanziamento da parte dei soci, fuori dal caso sopra indicato, è fruttifero di interessi al tasso legale e, ciò, per patto espresso.
- I finanziamenti, in ogni caso, devono essere conformi alla delibera 3-3-1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e facoltativi per i soci.

#### ARTICOLO V

- Le quote sono trasferibili per atto inter vivos ad estranei con il consenso dell'Assemblea dei Soci, espresso a mezzo di deliberazione presa con il voto favorevole della mag-

gioranza del capitale sociale entro quindici giorni dalla richiesta fatta dal socio interessato all'organo amministrativo, completa di condizioni e tempi di pagamento, questi ultimi non inferiori a sessanta giorni dalla data di richiesta stessa.

- Nell'ipotesi di diniego del consenso al trasferimento della quota, l'Assemblea dovrà indicare un altro acquirente alle medesime condizioni e tempi, assumendo i soli soci contrari al trasferimento stesso, responsabilità solidale con l'acquirente indicato per il pagamento delle quote sempre col rispetto delle condizioni e dei tempi indicati nell'originaria richiesta.

Tutti i soci hanno però diritto di prelazione, in proporzione al valore delle quote da ciascuno di essi possedute. In tutti i casi di trasferimento delle quote, a titolo oneroso, manifestando all'amministrazione la volontà di prelazione non oltre sette giorni dal termine di pagamento sopra indicato e rimborsando il valore al cessionario, ovvero depositando il pagamento delle quote presso la stessa amministrazione.

Ove si tratti di trasferimento a titolo gratuito o qualora il prezzo richiesto sia superiore al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e vi sia disaccordo fra le parti in ordine alla valutazione della quota, il cui trasferimento è oggetto di prelazione, si farà ricorso al giudizio dell'Arbitrato di cui appresso.

- E' tuttavia ammesso il trasferimento delle quote a familiari dei soci, e specificatamente al coniuge ed ai figli del socio cedente, senza far valere il diritto di prelazione.

- Nel caso di morte di uno dei soci, le quote si trasferiscono per successione, ma gli eredi del socio defunto dovranno nominare fra loro una persona che li rappresenti nella società, se ciò viene richiesto dall'assemblea entro quindici giorni dalla comunicazione del trasferimento mortis causa.

#### ARTICOLO VI

- La durata della società è fissata a tutto il 31.12.2040. Il socio unico potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato nel comma precedente o in un momento precedente ad esso, fermo restando il rispetto delle formalità richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### ARTICOLO VII

- L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria sarà convocata dall'amministrazione, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante nel Libro Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattarsi. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora



la prima andasse deserta. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, purchè il rappresentante non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e comunque nel rispetto degli ulteriori limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

- La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. Sono tuttavia sempre valide le assemblee totalitarie, in cui siano ivi rappresentati l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo.

- L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

- Tale termine, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà essere spostato ma, comunque, non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ARTICOLO VIII

- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento l'assemblea eleggerà un presidente.

- L'assemblea provvede altresì alla nomina fra gli intervenuti di un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge.

#### ARTICOLO IX

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la pre-

senza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (1/2) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

- in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà (1/2) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede all'estero.

#### ARTICOLO X

- La società è amministrata dall'unico socio, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un amministratore unico. Essi possono essere scelti anche tra i non soci, durano in carica per tutta la durata della società o per il periodo di tempo fissato dall'Assemblea che li nomina e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed opera con le maggioranze previste dall'articolo 2388 c.c.

- La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al socio unico, all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO XI

- Al socio unico, all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e di straordinaria.

- Costituendosi la pluralità dei soci l'organo amministrativo deve depositare la prescritta dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

- Il Socio unico amministratore, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, sempre nell'ambito dei poteri ad essi conferiti, di nominare avvocati e procuratori ad litem e ad negotia delegando loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni, che crederà del caso.

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più del-

le sue attribuzioni ad un Amministratore delegato scelto fra i suoi membri determinandone i poteri ed i limiti della delega.

#### ARTICOLO XII

- Ove ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 2488 C.C., il controllo dell'amministrazione della società e la vigilanza su tutte le altre funzioni di cui all'art.,. 2403 C.C. saranno affidate ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ed operanti a norma degli articolo 2397 e segg. C.C. e delle leggi speciali.

#### ARTICOLO XIII

- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- L'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
- Gli utili di esercizio, prelevato il 5% per la riserva ordinaria, saranno ripartiti fra i soci in proporzione del valore delle rispettive quote, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'assemblea.
- I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del Fondo di Riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero

esigibili.

#### ARTICOLO XIV

- Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

#### ARTICOLO XV

- Le controversie che dovessero sorgere fra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, saranno decise da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.

- La decisione dell' Arbitro vincola tutti i soci e la società, rinunciando le parti contraenti da ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale che, pertanto, è esecutivo ed ha valore di giudicato.

#### ARTICOLO XVI

- Per quanto non espressamente contemplato nell'atto costitutivo e nel presente patto sociale si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, in materia di Società a responsabilità limitata.

La società trasformata subentra quindi in tutte le posizioni attive e/o passive della cessata società in accomandita semplice "IRINA NAILS BEAUTY CENTER di SAMOILOVA IRINA & C. S.A.S" ed in particolare, la costituita, mi richiede di allegare al presente atto, sotto la lettera B) una propria dichiarazione riflettente la situazione patrimoniale in data odierna, es-

sendo stato il capitale di essa cessata società in accomandi-  
ta semplice, completamente assorbito dalle perdite subite  
precedentemente. Dichiaro quindi che la situazione patrimo-  
niale evidenzia un compendio complessivo di euro 15.000,00.  
La stessa componente chiede, al Sindaco del Comune di Napoli  
c/o l'ASL NA 1 - DSB 53, la voltura dell'autorizzazione del  
certificato di idoneità sanitaria di cui al prot. 8323 rila-  
sciato il 19.3.2009 alla cessata società in accomandita sem-  
plice "IRINAILS BEAUTY CENTER di SAMOILOVA IRINA & C. S.A.S"  
a favore della costituita "LAIF S.R.L. - di IRINA SAMOILOVA -  
UNIPERSONALE", espletando essa nuova società la propria atti-  
vità di estetica artigianale e centro abbronzante, negli  
stessi locali con le relative attrezzature in Napoli alla  
Piazza Carlo III n. 69, p.1, per il quale è stato già versato  
il canone relativo al mese corrente e fino a tutto  
l'1.11.2011 ed esiste un deposito infruttifero di euro  
2.600,00, nel quale subentra la stessa costituita società  
"LAIF S.R.L. - di IRINA SAMOILOVA - UNIPERSONALE".

La componente infine mi dichiara di essere coniugata con Le-  
va Francesco, nato a Napoli l'11 giugno 1976 ed in regime di  
separazione dei beni, per scelta operata all'atto del matri-  
monio celebrato il 22.9.2005 in Napoli e che avendo residenza  
fissa in Italia, comprende bene la lingua italiana.

Le spese del presente atto annesse e dipendenti, sono a cari-  
co della società qui trasformata.



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

- Art. 1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme versate, i soci sottoscrittori, i soci amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.
- Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) copia autentica del certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni lavorativi - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare: i) la generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma congiunta o disgiunta; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.
- Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.
- Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritta e non è stato depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia all'iscrizione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data successiva di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.
- Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accredito su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.
- Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno derivante a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

NAPOLI, li 18/10/2011

Firma di colui che effettua il versamento

*Lina Samoilova*

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E  
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO  
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

18.10.11 SALVATORE ACCARINO

BL40600

UniCredit S.p.A.  
NAPOLI GARIBALDI  
C. ss Garibaldi, 231  
80141 Napoli (NA)

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE CHE  
ESEGUITO L'OPERAZIONE

UniCredit S.p.A.

18 OTT 2011

NAPOLI GARIBALDI

N; 69617 DEL REPERTORIO

COPIA AUTENTICA

Io qui sottoscritto Dt. GABRIELE GIUSTINIANI, Notaio residente in Napoli con studio ivi alla Via TOLEDO n.329, iscritto al Collegio Notarile Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, composta di un foglio per due fogli, compresa la presente, e' conforme al suo originale a me Notaio e quindi restituito.

Napoli, li' 19 Ottobre 2011, nel mio studio alle ore 17,45

*Gabriele Giustiniani*  
RICHIESTA/RICEVUTA VERSAMENTO PER COSTITUZIONE SOCIETA' - Mod. 10



Io sottoscritta SAMOILOVA IRINA nata a Riga (Lettonia) il 27/08/1976, residente in Napoli alla Via Macedonia, 11 sc.A, cod.fisc.: SMLRNI76M67145X, nella qualità di unica socia accomandataria della società IRINA NAILS BEAUTY CENTER di Samoilova Irina & C. SAS con sede in Napoli alla P.zza Carlo III, 69 80139 Napoli,

### Dichiara

che la società non vanta né debiti, né crediti e che l'attività viene svolta nei locali di proprietà della Sig.ra Pacifico Assunta nata a Napoli il 25/09/1962 cod.fisc.: PCFSNT62P65F839G domiciliata in Napoli alla Via Foria, 172 (contratto di fitto registrato al n° 2918/3 in data 12/03/2009 all'Agenzia delle Entrate uff. Napoli 3) con canone mensile di euro 700,00 (settecento) di durata fino al 28/02/2015, deposito cauzionale infruttifero euro 2600,00 (duemilaseicento).

Dichiara inoltre che la situazione patrimoniale alla data odierna è la seguente:

### Prodotti

- Smalti 150 pz.
- Rotelle 150 pz.
- Tip 15 pz.
- Tippedge cristal 25 pz.
- Tip white 30 pz.
- Tip natural 18 pz.
- Tip cutter 155 pz.
- Dispenser 200 pz.
- Formine 25 pz.
- Cleaner 125ml 18 pz.
- Fresa 1 pz.
- Pennello polvere 10 pz.
- Espositore trip 15 pz.
- Bulbi 15 pz.
- Lampade tavolo 7 pz.
- Lima 100/400 200 pz.
- Lima 100/180 160 pz.
- Lima 180/180 180 pz.

- Mattoncini bianchi 100 pz.
- Mattoncini neri 120 pz.
- Tempere 20 pz.
- Pennelli 57 pz.
- Bendage 30 pz.
- Colla 39 pz.
- Natural bond 10 pz
- Spazzoline 150 pz.
- Sanifizzante 150 pz.
- Glossy 20 pz.
- Fm natural 5 pz.
- Medium whithe 20 pz.
- Maxium White 20 pz.

### Mobili

- Banco segreteria, 1
- Scrivanie, 2
- Banchi per formazione, 12
- Banchetti lavoro, 2
- Apparecchi telefonici, 3
- Personal Computer, 2 marca Acer Aspire R3600
- Monitor, 2

Napoli li 19/10/2011

In Fede

Trina Samoilova

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integra-  
to di mio pugno su quattro fogli per quindici facciate sin-  
qui e ne ho dato lettura alla comparente, che, approvandolo  
e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive, ora che sono le  
ore diciannove e minuti dieci.

Firmato:

Irina Samoilova

GABRIELE GIUSTINIANI Notaio Sigillo

COPIA CONFORME all'originale, di diciemrose faccise

Si rilascia per uso consentito

oggi, in Napoli il 21 ottobre 2011

